

## **STATUTO**

### **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S. SACCOMANDI**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA CHIESA 140

Numero REA: FE - 203685

Codice fiscale: 01852060381

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 02-08-2011 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

- che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione - munito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - composto di 3 (tre) membri, in persona dei signori Agnelli Andrea, Marchetti Franco e Giombetti Claudia sopra comparsi;  
- che detti amministratori durino in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni;  
- che il signor Agnelli Andrea assuma la carica di presidente del consiglio d'amministrazione e legale rappresentante della società di fronte ai terzi ed in giudizio, mentre il signor Marchetti Franco assuma la carica di vice presidente.

Gli amministratori così eletti accettano la carica loro conferita, dichiarando in proposito che non sussistono le cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art.2382 codice civile.

#### Articolo 9

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà al 31 dicembre 2011.

#### Articolo 10

Le spese del presente atto e conseguenziali tutte - ammontanti presuntivamente a circa euro milleduecento - sono a carico della società.

Richiesto io notaro ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, meco lo firmano a sensi di legge alle ore diciotto e minuti trenta.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano in tre fogli, per pagine dieci circa.

- Agnelli Andrea - Marchetti Franco - Claudia Giombetti - Tangerini Brunella - Maria Silvia Furini -

ALESSANDRO RICCONI notaro

ALLEGATO "A"

#### STATUTO

#### TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

##### Art. 1 - Costituzione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b), della legge 381/91, è costituita una Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: "Società Cooperativa Sociale S. Saccomandi".

##### Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel comune di Ferrara (FE).

Gli amministratori possono istituire, trasferire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici, filiali, succursali, agenzie ed unità locali comunque denominate, nonché disporre il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune; la pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 *ter* disposizioni di attuazione del codice civile.

Rimane di competenza dei soci il trasferimento della sede sociale al di fuori dell'ambito comunale, nonché la istituzione di sedi secondarie.

##### Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.

##### Art. 4 - Scopi ed oggetto

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità previsti dall'art.26 del D.L.C.P.S. 14

dicembre 1947 n.1577 e, senza alcuna finalità speculativa, si propone di realizzare il proprio scopo sociale di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse, quali quelle agricole, industriali, commerciali o di servizi, di persone svantaggiate in quanto invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici o in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in situazioni di difficoltà familiari, condannati a misure alternative alla detenzione o comunque svantaggiate ai sensi dei decreti ministeriali applicativi della L. 381/91. Tale inserimento lavorativo potrà essere attuato attraverso una permanente attività di tutti gli enti in grado di collaborare al raggiungimento del fine perseguito, nelle percentuali e come definito dalla legge 8 novembre 1991 n.381 alla lettera b) dell'art.1 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne é l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per l'attuazione di tutti gli strumenti idonei a garantire l'inserimento nella società civile delle persone svantaggiate consentendo ad esse di divenire soggetti attivi con tutti i diritti che derivano dalla conquista del lavoro, la Cooperativa potrà svolgere una o più attività produttive nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale e di servizi, sia direttamente che assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto rivolgendosi alla grande distribuzione, ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati.

Considerata l'attività mutualistica della società Cooperativa, così come definita nell'articolo precedente, la Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

- a) assumere lavori di manutenzione, pulizia, igiene, sanificazione e disinfestazione, nonché trattamenti fitosanitari o difesa fitosanitaria;
- b) lavori di giardinaggio, manutenzione delle piante quali potatura, diradamento, spalcatura, formazione di aree di protezione per fiori ed altre specie vegetali, impianti di orti botanici;
- c) coltivare e raccogliere i prodotti della terra, gestire serre e impianti di sperimentazione, realizzare vivai forestali e di essenze, costruire campi, centri sperimentali e dimostrativi per le attività agro-silvo-forestali;
- d) conduzione di attività produttive e gestione di servizi tecnici nel settore agricolo e agroindustriale, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche su terreni comunque acquisiti per affitto, comodato, acquisto e donazione, compresi la vendita e il reimpiego di prodotti coltivati o comunque acquistati nonché l'allestimento e la gestione di servizi finalizzati alla organizzazione di eventi, cerimonie e manifestazioni in genere, eventualmente utilizzando apposite strutture;
- e) effettuare opere di forestazione, quali la preparazione del terreno per i rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolivi, le opere di coniferazione nei boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura, il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose;
- f) realizzare iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati e la gestione di riserve di pesca, nonché ogni iniziativa volta alla

valorizzazione turistica del territorio;

g) eseguire per conto terzi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole ed in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché opere di manutenzione minuta in genere;

h) effettuare lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, di aree destinate al verde pubblico, lavori di tabellatura e recinzione di parchi naturali e di riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali destinabili a pesca sportiva, opere di governo;

i) impianti completi di tappeti erbosi e di irrigazione, nonché di concimazione, diserbi selettivi e totali, microelementi in genere e terricci;

j) campionatura per analisi dei terreni;

k) allestimenti arredi da giardino, giochi, in aree pubbliche o private;

l) gestione di attività di sgombero e manutenzione locali presso enti pubblici e/o privati;

m) attività di raccolta differenziata, stoccaggio e smaltimento rifiuti nei limiti di legge;

n) conduzione di attività manifatturiere o industriali per la separazione o l'assemblaggio di rifiuti e materiali di ogni genere compresi quelli elettrici o meccanici;

o) lavori edili di manutenzione edifici ed altre strutture;

p) lavori di carpenteria, piccola manutenzione e assemblaggio;

q) gestione di luoghi per attività ricreative e turistiche e/o quelle agrituristiche, comprese la gestione di attività di ristorazione e bar conto proprio e per conto terzi;

r) svolgere attività manifatturiere di vario genere;

s) assumere in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, lavori e servizi da enti pubblici e privati, nei settori suindicati;

t) promuovere la formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché, la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei ad intervenire in modo qualificativo sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;

u) promuovere e gestire iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica delle capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati;

v) effettuare trasporto per conto terzi, con iscrizione all'albo degli autotrasportatori.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni

nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

3) la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in associazione temporanea di imprese (A.T.I.), per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o da organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione;

4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 – septies del c.c.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La cooperativa, infine, persegue l'interesse generale delle comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale, al miglioramento delle condizioni socio-sanitarie e alla crescita culturale attraverso una attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi diretti in via prioritaria, ma non esclusiva, a favore di minori, di anziani, di infermi, di disabili e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di svantaggio sociale, e ciò anche ai fini e per gli effetti della L. n.381/91.

## TITOLO II - SOCI

### Art. 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici e sociali, i soci instaurano con la società Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

#### Art. 6 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa. Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nell'apposito libro. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

#### Art. 7 - Obblighi dei soci

Aderendo alla Cooperativa i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa;
- c) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di ammissione;
- d) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- e) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo.

I soci inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità.

I soci che non fanno parte dell'organo amministrativo hanno inoltre il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione oltre ai documenti relativi all'amministrazione.

Di tutti tali libri i soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese. I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### Art.8 - Perdita delle qualità di socio – intrasferibilità della quota - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei

solì casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La qualifica di socio si perde in via definitiva al cessare del rapporto di lavoro con la società Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Per i rapporti mutualistici socio cooperatore - società Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, mentre il recesso, per quanto riguarda il rapporto sociale, ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Cooperativa, salvo il disposto dell'art.2530 c.c..

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Cooperativa. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

#### Art. 9 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- c) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- d) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'art. 1455 c.c.;
- e) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 29 del presente statuto.

#### Art. 10 - Decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2528 del c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente

versata, si matura, nella misura e con le modalità sopra previste, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria.

#### **Art. 11 - Rimborso delle quote**

I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso, mediante raccomandata, entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt.8 e 9.

Il pagamento della quota del socio sarà effettuato entro i 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di un unico delegato alla riscossione e la prova di aver ottemperato alla vigente normativa fiscale in materia di successioni.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute alla riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza verso la Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

### **TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **Art. 12 - Patrimonio**

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale compreso fra il minimo di euro 25 (venticinque) ed il massimo previsto dalla legge, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo dai soci;
- 2) dalla riserva legale, formata con quote degli utili netti di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- 3) da eventuali riserve straordinarie;
- 4) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero di quote riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;
- 5) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- 6) da qualunque liberalità che pervenisse alla società Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della Legge 16 dicembre 1977 n.94, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Le quote sociali sono nominative e potranno essere versate a rate, secondo le modalità fissate

di volta in volta dall'organo amministrativo all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio.

#### Art.13 - Ristorno

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle quote.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento.

#### Art. 14 – Trattamento economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico corrisposto ai soci che prestano la propria opera nella società durante l'esercizio sociale, nel caso di lavoro subordinato, deve avere come criterio di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti simili, oppure se assume la forma di collaborazione coordinata e continuativa, in base agli accordi assunti tra le parti.

Deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto socio-società, nell'ambito del quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della Cooperativa.

L'individuazione, anno per anno, delle risorse finanziarie necessarie è da intendersi quindi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo.

Per quanto riguarda le modalità ed i termini delle retribuzioni dei soci, nonché per ogni altro aspetto inerente il trattamento economico dei soci lavoratori, verrà predisposto un opportuno regolamento interno, che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa.

#### Art. 15 - Esercizio sociale – bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 giorni o, qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art.2364 c.c.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. L'organo di amministrazione dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bilancio, o se ricorrono le condizioni nella sola nota integrativa, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante

l'esercizio sociale, alla remunerazione corrente di mercato, come previsto dall'art.14, destinandolo come segue:

- 1) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale o ordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art.12 L.94/77;
- 2) una quota pari al 3% alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 art.11;
- 3) una quota da distribuire ai soci quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato e non superiore alla misura massima prevista dell'art.26 del D.Lgs. C.P.S. 1577/472 e sue modificazioni; un dividendo ai soci sovventori viene determinato ai sensi art. 4 legge 59/92.
- 4) una quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

L'aumento percentuale determinato dall'assemblea per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall'Istat;

- 5) il restante andrà devoluto a fondo di riserva straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art.12 L.904/77 destinato ai fini mutualistici.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alla disposizione del precedente punto 3, che anche gli utili in esso citati siano destinati ad aumento gratuito del capitale sociale.

#### TITOLO IV. ORGANI SOCIALI

##### Art. 16 - Organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale

##### A) ASSEMBLEA

##### Art. 17 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 c.c., potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede sociale,

almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopraindicate almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

#### Art. 18 - Assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determinare l'eventuale compenso;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge 59/92;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

#### Art. 19 - Assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

#### Art. 20 - Svolgimento dell'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare soltanto un socio.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate

nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali. Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante delle rappresentanze sindacali di categoria o suoi organismi periferici.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Anche alle persone giuridiche possono essere dati fino a 5 voti in relazione all'ammontare delle quote o del numero dei loro membri.

Si può anche prevedere il voto per corrispondenza.

#### Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

#### B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### Art. 22 - Composizione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla società.

##### Art. 23 - Durata in carica

Gli Amministratori durano in carica a tempo illimitato fino a revoca o dimissioni.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

#### Art. 24 - Convocazione - deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta con i mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando v'interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

#### Art. 25 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente;
- g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della società ad organi federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici;
- m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

#### Art. 26 - Rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale con le modalità dell'art. 2386 c.c..

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

**Art. 27 - Presidente, poteri di rappresentanza**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

**C) COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 28 - Composizione, durata**

Il collegio sindacale può essere nominato facoltativamente e dovrà essere nominato obbligatoriamente ricorrendo le condizioni stabilite dall'art.2477 codice civile.

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti, anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il presidente del collegio stesso. Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, revoca, decadenza e subentro si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti. L'entrata in carica da parte dei sindaci supplenti avverrà solo dopo la loro espressa accettazione. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. L'assemblea, che nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, determina il compenso loro spettante.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma, del codice civile.

I controlli e le verifiche devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n.5.

**TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### Art.29 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera di Commercio competente territorialmente, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

#### Art. 30 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai soci.

#### Art. 31 - Scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto, dedotti soltanto il capitale sociale versato e rivalutato nonché i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo la previsione dell'art.26 D.Lgs. c.p.s. 1577/47, primo comma, lettera C) come attuato dall'art.11, L.31 dicembre 1992 n.59.

#### Art. 32 - Prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente

statuto.

Art. 33 - Requisiti mutualistici art. 26 d.l.c.p.s. 1577/47

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto:

- a) divieto di distribuzione dei dividendi sotto qualsiasi forma;
- b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita sociale, sia all'atto dello scioglimento della società;
- c) con la cessazione della società Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art.15, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 34 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

- Agnelli Andrea - Marchetti Franco - Claudia Giombetti - Tangerini Brunella - Maria Silvia Furini -

ALESSANDRO RICCIONI notaro

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Ferrara autorizzata con decreto prot. n. 6519/00/II del 21/07/2000 emanato dal Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna - Sezione staccata di Ferrara.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.